

Sintesi delle indicazioni del Garante della Privacy inerenti alle attività delle Istituzioni scolastiche

Indice

- 1 Introduzione
- 2 Scuola e trattamento dei dati
- 3 Diritto di accesso
- 4 Privacy e voti
- 5 Riprese video e fotografie

1 Introduzione

Le Istituzioni scolastiche, di ogni ordine e grado, statali e paritarie, si trovano ad affrontare le problematiche relative al trattamento di numerose informazioni inerenti agli studenti e alle loro famiglie, ai loro problemi sanitari o al disagio sociale, alle abitudini alimentari.

Informazioni sugli studenti, riprese audio e video, trattamento dei dati, diritto di accesso, sono temi che coinvolgono costantemente le istituzioni scolastiche. Può apparire spesso difficile fornire una corretta interpretazione alla normativa relativa alla privacy e ai dati sensibili o riservati.

Al fine di aiutare le Istituzioni scolastiche Garante per la protezione dei dati personali ha recentemente predisposto un vademecum dal titolo "La Privacy tra i banchi di scuola" di cui questo documento ne rappresenta una sintesi.

2 Scuola e trattamento dei dati

Le scuole hanno l'obbligo di far conoscere agli studenti e, se questi sono minorenni, alle loro famiglie come vengono usati i loro dati personali.

Devono cioè rendere noto, garantendone una adeguata informazione specifica, quali dati raccolgono e come li utilizzano. Le scuole pubbliche, però, non sono tenute a chiedere il consenso per il trattamento dei dati personali degli studenti. Solo alcune categorie di dati personali degli studenti e delle famiglie, i dati sensibili e giudiziari, devono essere trattate con estrema cautela, verificandone prima la pertinenza e la completezza, e la loro indispensabilità rispetto alle rilevanti finalità pubbliche che si intendono perseguire.

Appare, invece, differente la materia per le scuole paritarie. Infatti, per poter trattare i dati personali le scuole paritarie sono obbligate sia a presentare una informativa completa, sia a ottenere il consenso puntuale e liberamente espresso dei soggetti interessati (studenti maggiorenni e famiglie o chi ne esercita la potestà). In particolare, nel caso di trattamento di dati giudiziari e sensibili, gli istituti paritari sono tenuti a rispettare anche le prescrizioni contenute nelle autorizzazioni generali del Garante.

3 Diritto di accesso

Ogni persona ha diritto di conoscere se sono conservate informazioni che la riguardano, di apprenderne il contenuto, di farle rettificare se erronee, incomplete o non aggiornate. Per esercitare questi diritti è possibile rivolgersi direttamente al titolare del trattamento che nel caso dell'Istruzione è la scuola stessa. Qualora la scuola non risponda alla richiesta, o se il riscontro non è sufficiente, è possibile rivolgersi alla magistratura ordinaria o al Garante stesso.

Per quanto concerne l'accesso agli atti amministrativi, questo non è regolato dal Codice della privacy, nè vigilato dal Garante per la protezione dei dati personali. Come indicato nella L. 241/1990 spetta alla singola amministrazione valutare se esistono i presupposti normativi che permettono di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi ai soggetti con un interesse diretto, concreto e attuale alla conoscibilità degli atti.

4 Privacy e voti

Non esiste alcun provvedimento del Garante che imponga di tenere segreti i voti dei compiti in classe e delle interrogazioni, gli esiti degli scrutini o degli esami di Stato, perché le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza.

La conoscibilità dei risultati degli esami di maturità è stabilita dal M.I.U.R.. Per il principio di trasparenza a garanzia di ciascuno, i voti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati nell'albo degli istituti. E' necessario prestare attenzione, però, a non fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, o altri dati personali non pertinenti. Esempio: il riferimento alle prove differenziate sostenute dagli studenti portatori di handicap non va inserito nei tabelloni affissi all'albo dell'istituto, ma deve essere indicato solamente nell'attestazione da rilasciare allo studente interessato.

5 Riprese video e fotografie

L'installazione di sistemi di rilevazione delle immagini deve avvenire nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali e delle altre disposizioni dell'ordinamento applicabili nella vita privata. Il provvedimento introduce importanti novità:

1. dell'aumento massiccio di sistemi di videosorveglianza per diverse finalità (prevenzione e repressione dei reati, sicurezza pubblica, tutela della proprietà privata, ecc.);
2. dei numerosi interventi legislativi adottati in materia: tra cui quelli più recenti che, per es., hanno attribuito ai sindaci e ai comuni specifiche competenze in materia di sicurezza urbana.

I principi generali alla base della videosorveglianza sono:

1. i cittadini che transitano in aree sorvegliate devono essere informati con cartelli (visibili al buio se la videosorveglianza è attiva in orario notturno);
2. i sistemi di videosorveglianza installati da soggetti pubblici e privati collegati alle forze di polizia richiedono uno specifico cartello informativo, su modello elaborato dal Garante;
3. le telecamere installate per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica non devono essere segnalate.

La conservazione delle immagini prevede che:

1. le immagini registrate possono essere conservate per un periodo limitato e fino ad un massimo di 24 ore (fatte salve speciali esigenze relative a indagini di polizia e giudiziarie);
2. per attività particolarmente rischiose è ammesso un periodo più ampio (comunque non oltre la settimana).

E' ammessa l'installazione di sistemi di videosorveglianza per la tutela contro gli atti vandalici, solo negli orari di chiusura.

Inoltre, è possibile registrare la lezione esclusivamente per scopi personali, ad esempio per motivi di studio individuale. Per ogni altro utilizzo o eventuale diffusione, anche su Internet, è necessario prima informare adeguatamente le persone coinvolte nella registrazione (professori, studenti, ecc.), e ottenere il loro esplicito consenso.

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, gli istituti possono decidere di regolamentare diversamente o anche di inibire gli apparecchi in grado di registrare.

Non violano la privacy le riprese video e le fotografie raccolte dai genitori, durante le recite, le gite e i saggi scolastici. Le immagini, in questi casi, sono raccolte per fini personali e destinate a un ambito familiare o amicale e non alla diffusione. Va però prestata particolare attenzione alla eventuale pubblicazione delle medesime immagini su Internet, e sui social network in particolare. In caso di comunicazione sistematica o diffusione diventa, infatti, necessario di regola ottenere il consenso delle persone presenti nelle fotografie e nei video.